

REGIONI								
Nuovo statuto nuovo Regolamento interno e leggi di attuazione								
	Statuto	Regolamento interno nuovo	legge consiglio autonomie locali	legge crel	legge organismo garanzia statutaria	legge autonomia assemblea	Legge elettorale	Regolamento di contabilità o di organizzazione
ABRUZZO	2006	--	-- (1)	1996 (2)	--	(3)	(4)	(5)
BASILICATA	--	--	--	--	--	--	--	--
CALABRIA	2004	2005	2007	--	2007	2007	2005*	--
CAMPANIA	--	--	--	--	--	--	--	--
EMILIA-ROMAGNA	2005	--	--	--	--	--	--	--
LAZIO	2004	--	--	2006	--	--	2005 *	--
LIGURIA	2005	2006	2006	2006	2006	2006	--	2006 (Regolamento contabilità)
LOMBARDIA	--	--	--	--	--	--	--	--
MARCHE	2005	--	2007	--	--	--	2005*	--
MOLISE	Non ci sono state variazioni dello statuto o del Regolamento interno rispetto alla loro originaria adozione.							
PIEMONTE	2005	--	2006	--	2006	--	--	--
PUGLIA	2004	--	2006	--	--	--	2005 **	--
TOSCANA	2005	--	2000 (6)	(7)	(8)	--	2004	2004 (Regolamento contabilità) 2008 (Regolamento di Organizzazione)
UMBRIA	2005	2007	--	--	--	--	--	--
VENETO	--	--	--	--	--	--	--	--
	Legge costituzionale Statuto	Regolamento interno	legge consiglio autonomie	legge crel	legge consulta statutarî	legge autonomia	Legge elettorale	Regolamento di contabilità o di organizzazione
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Bozza nuovo Statuto pendente in Parlamento	2006	2006	--	--	--	2007	2005 (Regolamento contabilità in revisione; Regolamento di organizzazione)
SARDEGNA	--	--	--	--	--	--	--	--
SICILIA	--	--	--	--	--	--	--	--
TRENTINO ALTO ADIGE	--	--	--	--	--	--	--	--
VALLE D'AOSTA	--	--	--	--	--	--	--	--
BOLZANO (Prov.)	--	--	--	--	--	--	--	--
TRENTO (Prov.)	--	2002, 2004, 2006	2005	--	--	--	2003	--

* *legge della Regione Lazio (legge regionale n. 2/2005) ha apportato solamente una specifica relativa alla determinazione del numero di seggi da assegnare alla lista regionale del candidato proclamato alla Presidenza.; ** legge della Regione Puglia (legge regionale n. 2/2005) sopprime le liste regionali (il c.d. 'listino'; l.r. n. 2/2005, art. 9); si rinvia comunque al capitolo 2.8 e, per maggiori approfondimenti, al dossier di

documentazione della 1° Commissione di studio della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome “Commissione di studio per l’armonizzazione delle fonti dell’ordinamento regionale (Costituzione, statuti, legislazione, regolamenti interni) e l’equilibrio nei rapporti tra gli organi che compongono la forma di governo regionale”.

(1) **Abruzzo** – CAL – La legge regionale sul Consiglio delle autonomie locali, organo istituito dagli artt. 71 e 72 del nuovo statuto, non è stata ancora approvata. E’ stato, tuttavia, presentato un progetto di legge recante “Istituzione e disciplina Consiglio delle autonomie locali” (n. 244/07), d’iniziativa consiliare, attualmente in discussione presso la 2^ Commissione consiliare permanente.

(2) **Abruzzo** – CREL - Tale organismo, tuttavia, non è contemplato nel nuovo statuto.

Si segnala, inoltre, che un progetto di legge, d’iniziativa della Giunta regionale (n. 299/07), recante “Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture”, attualmente all’esame della 1^ Commissione consiliare permanente, ne prevede la soppressione.

(3) **Abruzzo** – Legge Autonomia – L’art. 20, c. 1, del nuovo statuto prevede che “il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello statuto e dei regolamenti”. Lo stesso art. 20, al comma 4, stabilisce che “Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dal contratto”.

Attualmente, l’autonomia e l’organizzazione del Consiglio regionale dell’Abruzzo sono disciplinate dalla L.R. n. 18 del 9 maggio 2001, “Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione”.

(4) **Abruzzo** – Legge elettorale – L’art. 14, c. 2, del nuovo statuto prevede che: “il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolati dalla legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. La legge elettorale può prevedere l’attribuzione di seggi aggiuntivi al fine di garantire la formazione di una stabile maggioranza in seno al Consiglio. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura, il Consiglio non può adottare né modificare leggi in materia elettorale e sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere”.

Si segnala, che nella fase transitoria, prima dell’approvazione del nuovo statuto è stata approvata la L.R. n. 1 del 19 marzo 2002, recante “Disposizioni sulla durata degli organi e sull’indizione delle elezioni regionali” .

(5) **Abruzzo** – Regolamento di contabilità o di organizzazione - L’art. 20, c. 1, del nuovo statuto prevede che “il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello statuto e dei regolamenti”. Dopo l’entrata in vigore del nuovo statuto non sono stati approvati regolamenti in materia. Il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale attualmente vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 63/3 del 29 marzo 2002.

(6) **Toscana** - Il CAL (già istituito con legge regionale del 21 aprile 1998, n. 22) è disciplinato dalla l.r. 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali)

(7) **Toscana** - Al posto del CREL la Regione Toscana ha istituito la Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS) con la l.r. 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali).

(8) **Toscana** - L’organo di garanzia è stato istituito con l.r. 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).